SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 aprile 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Krystyna Porebska Matecka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la signora Krystyna Porebska Matecka, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Technika Fizjoterapii» rilasciato nell'anno 1978, al fine dell'esercizio professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 10 marzo 2005, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di «Technik Fizjoterapii» conseguito in Polonia è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto direttoriale in data 30 aprile 2008 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 17 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la signora Krystyna Porebska Matecka è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Technika Fizjoterapii», rilasciato nell'anno 1978 presso l'Istituto Professionale Sanitario con sede a Konstancin (Polonia) alla signora Krystyna Porebska Matecka, nata a Olsztyn (Polonia) il 13 marzo 1950, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03956

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Andrea Vidales Mesa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare. gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la signora Claudia Andrea Vidales Mesa ha chiesto il riconoscimento del titolo Fisioterapeuta conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5

dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Fisioterapeuta» rilasciato in data 7 dicembre 2005 dalla «Universidad Manuela Beltran» con sede a Bogotà (Colombia), alla signora Claudia Andrea Vidales Mesa, nata a Bogotà (Colombia) il 31 dicembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La signora Claudia Andrea Vidales Mesa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03957

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Zofia Kwasniewska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegatoB;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare. l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Anna Zofia Kwasniewska, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Magistra Fizjoterapii» conseguito nell'anno 2003 presso l'«Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha» di Cracovia (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Magistra Fizjoterapii», conseguito nell'anno 2003 presso l'«Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha» di Cracovia (Polonia) dalla sig.ra Anna Zofia Kwasniewska, nata a Zakopane (Polonia) il 20 marzo 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03958

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Fernandez Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Lopez Fernandez Veronica, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito nell'anno 2008 presso la «Universidad Alfonso X el Sabio» di Villanueva de la Canada (Spagna), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito nell'anno 2008 presso la «Universidad Alfonso X el Sabio» di Villanueva de la Canada (Spagna), dalla signora Fernandez Lopez Veronica nata a Madrid (Spagna) il giorno 12 marzo 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03959

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Esslmaier Ulrike Karin Edda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Esslmaier Ulrike Karin Edda, cittadina austriaca, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomierte Physiotherapeutin» conseguito in Austria presso la «Akademie fur Physiotherapie am A. ö Krankenhaus Wels Barmherzige Schwesrwen vom Heiligen Kreuz» - Accademia per fisioterapeuti all'Ospedale «Barmherzigen Schwestem vom Heligen Kreuz» di Wels (Austria) in data 22 settembre 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1965, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomierte Physiotlherapeutin» conseguito in Austria nell'anno 2000 presso la Akademie fur Physiotherapie am A. ö. Krankenhaus Wels Barmherzige Schwesrwen vom Heiligen Kreuz» - Accademia per fisioterapeuti all'Ospedale «Barmherzigen Schwestem vom Heligen Kreuz» di Wels (Austria) con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Diplomierte Physiotherapeutin» a partire dal giorno 22 settembre 2000 dalla signora Esslmaier Ulrike Karin Edda nata a Salisburgo (Austria) il giorno 25 aprile 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03960

DECRETO 19 marzo 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Atitech S.p.A. (Decreto n. 45356).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo quadro stipulato in sede governativa in data 14 settembre 2008 ed in particolare il punto (VI);

Visto il decreto ministeriale n. 44555 del 1° dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 171 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 658 lavoratori dipendenti della società Atitech S.p.A., per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 febbraio 2009;

Visto l'esame congiunto del 16 febbraio 2009, intervenuto presso la Regione Campania, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la Atitech S.p.A., è stato concordato il ricorso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 3 febbraio 2009;

Vista l'istanza presentata in data 26 febbraio 2009, con la quale la società Atitech S.p.A., ha richiesto la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, in favore di un numero massimo di 656 unità lavorative, sospese attraverso meccanismi di rotazione, per il periodo dal 3 febbraio 2009 al 2 agosto 2009;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 3 febbraio 2009 al 2 agosto 2009, in favore di 656 unità lavorative della società Atitech S.p.A., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 656 unità lavorative, sospese attraverso meccanismi di rotazione, della società Atitech S.p.A., per il periodo dal 3 febbraio 2009 al 2 agosto 2009.

Unità: Aeroporto Capodichino - Napoli.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A03925

DECRETO 20 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Montreniuc Anatolie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il signor Motreniuc Anatolie ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Moldavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 1977 presso la «Scoala de Medicina din orasul Tiraspol», ora denominata «Colegiul de Medicina "L.A. Tarasevici"» di Tiraspol (Rep. Moldova) dal signor Motreniuc Anatolie, nato a Hlinaia (Prov. Edinet, Rep. Moldova) il giorno 13 dicembre 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il signor Motreniuc Anatolie è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03950

DECRETO 24 marzo 2009.

Nomina di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il decreto direttoriale n. 5/2000 del 19 giugno 2000, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Ferrara;

Vista la nota del 16 febbraio 2009, con la quale il dott. Pierluigi Tura rassegna le dimissioni da componente supplente della Commissione suindicata;

Vista la nota del 16 marzo 2009, protocollata al n. 6505 in data 17 marzo 2009, con la quale ASCOM Ferrara fornisce indicazioni per la sostituzione del dott. Tura;

Decreta:

La dott.ssa Giada Baroni - codice fiscale n. BRNGDI-72B58A944-F è nominata componente supplente in sostituzione del dott. Pierluigi Tura che decade dalla nomina.

Ferrara, 24 marzo 2009

Il direttore provinciale: TEDESCHI

09A03941

DECRETO 31 marzo 2009.

Nomina di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 294 del 31 gennaio 1974 e successive modifiche, con il quale è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione, con sede in Benevento;

Vista la nota della CISL di Benevento del 19 marzo 2009, con quale si comunica la sostituzione del componente effettivo della predetta Commissione, sig. Vincenzo Nicolella con il sig. Antonio Follo;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Follo, nato a Benevento il 13 aprile 1958, è nominato, in rappresentanza dei lavoratori, componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione.

Il presente decreto sarà portato a conoscenza degli interessati nelle forme di legge.

Benevento, 31 marzo 2009

Il direttore provinciale: AGOSTA

09A04128

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2009.

Iscrizione di una varietà di lenticchia nel registro nazionale delle varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la già citata legge n. 1096/1 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008, concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 19 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie ortiva indicata nel dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2018, la sotto elencata varietà di specie ortiva, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Lenticchia

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
2769	Mirta	Regione Siciliana - Assessorato agricoltura e foreste - Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia - Caltagirone (CT)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A03800

DECRETO 11 marzo 2009.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44, del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008, concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19, della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 30 settembre 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Visti gli attestati comprovanti l'avvenuto pagamento dei compensi dovuti per l'esecuzione delle prove varietali necessarie all'accertamento dei requisiti di legge;

Viste le note con le quali sono state proposte le nuove denominazioni Kiko Nick, Luna e Irina;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11214	Kiko Nick	Eurodur - Francia

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11851	Arrocco	Nickerson International Research GEIE - Francia
11239	Altamira	Nickerson International Research GEIE - Francia

AVENA

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11255	Luna	CRA - Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali - Roma e Fondazione Morando Bolognini - Sant'Angelo Lodigiano (LO)
11200	Irina	CRA - Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali - Roma e Fondazione Morando Bolognini - Sant'Angelo Lodigiano (LO)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A03801

DECRETO 24 marzo 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e

quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli artt. 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Fontina»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 marzo 2006 con il quale all'organismo «CSQA - Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via San Gaetano n. 74, è stata rinnovata l'autorizzazione ad effettuare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Fontina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 marzo 2006;

Considerato che il consorzio produttori e tutela della DOP Fontina, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la DOP Fontina anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 marzo 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni S.r.l.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 marzo 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A03948

DECRETO 25 marzo 2009.

Modifica dello statuto del «Consorzio tutela vini d.o.c. Friuli Grave», in Azzano Decimo, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata d.o.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE, LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21, concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2003, concernente l'approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini d.o.c. Friuli Grave, con sede in Azzano Decimo (Pordenone), via A. Boito n. 37 (Corva), costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista la domanda presentata dal citato Consorzio, in data 27 agosto 2008, intesa ad ottenere la modifica al proprio statuto sociale;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Vista la nota con la quale il citato Consorzio tutela vini d.o.c. Friuli Grave, ha trasmesso il nuovo statuto sociale riportante le modifiche di cui trattasi, approvato dall'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2008;

Vista la nota ministeriale n. 0001286 del 29 gennaio 2009, con la quale si richiede al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19, della legge n. 164/1992, e all'art. 3, del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256;

Vista la nota presentata in data 19 marzo 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, il nuovo statuto del Consorzio tutela vini d.o.c. Friuli Grave, con sede in Azzano Decimo (Pordenone), così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 26 novembre 2008.

2. È confermato al Consorzio tutela vini d.o.c. Friuli Grave, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOC dei vini «Friuli Grave», conferito con il decreto ministeriale 14 luglio 2003 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini d.o.c. Friuli Grave e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A03802

DECRETO 27 marzo 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Porchetta di Ariccia» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la promozione della Porchetta di Ariccia, con sede in Ariccia (Roma), via Diana Aricina n. 10, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Porchetta di Ariccia, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 2955 del 25 febbraio 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la promozione della Porchetta di Ariccia, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Porchetta di Ariccia, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la promozione della Porchetta di Ariccia, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Porchetta di Ariccia, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Porchetta di Ariccia.

Art. 2.

La denominazione Porchetta di Ariccia è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Porchetta di Ariccia, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A03947

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Di Domenico Giuseppe, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Di Domenico Giuseppe, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli (Napoli), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Di Domenico Giuseppe, cittadino italiano, nato a Napoli (Napoli) in data 19 agosto 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'ap-

plicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A03954

DECRETO 19 marzo 2009.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche della cartolina postale celebrativa della Manifestazione Filatelica Nazionale - Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007) di autorizzazione all'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali del 10 febbraio 2009;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2009, una cartolina postale celebrativa della Manifestazione Filatelica Nazionale - Milano, nel valore di € 0,60.

La cartolina postale è stampata dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset, su carta bianca da 250 g/mq; formato della cartolina: cm 14,8x10,5; colori: policromia; tiratura: cinquecentomila esemplari.

Il *recto* della cartolina postale reca:

in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante una prospettiva delle Colonne di San Lorenzo, una delle rare testimonianze di architettura romana nella città di Milano che ospita la Manifestazione Filatelica Nazionale; completano l'impronta le leggende «COLONNE DI SAN LORENZO – MILANO» e «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60»;

in basso a destra, quattro righe continue con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» E «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario;

in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda «CARTOLINA POSTALE» e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.»;

in basso a sinistra sono riportati la scritta «MOSTRA FILATELICA NAZIONALE MILANO 27-29 MARZO 2009» e la riproduzione dei loghi: Associazione Italiana di Storia Postale, Milanofil 2009, Milanofil 2009 e Unione Filatelica Lombarda.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A03955

DECRETO 27 marzo 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società IT Holding Finance S.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il quale la società Ittierre S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i sigg.ri dott. Andrea Ciccoli, avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.A. Ittierre;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 2009 con il quale la società IT Holding S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato;

Vista l'istanza depositata in data 6 marzo 2009 con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della IT Holding Finance S.A., controllata dalla IT Holding S.p.A., titolare del 100% del capitale sociale;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato, in particolare, quanto precisato nella citata istanza circa la collocazione del centro degli interessi principali della IT Holding Finance S.A.;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società IT Holding Finance S.A., con sede statutaria in Lussemburgo - 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 - e centro di interesse principale in Pettoranello del Molise (Isernia), è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori:

dott. Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965;

avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965;

dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03924

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 marzo 2009.

Caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità di diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa.

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto l'art. 54, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171», il quale dispone che dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti devono essere sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Norme sul riordino della legislazione in materia portuale», che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 7, comma *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 2 dicembre 1977, recante «Caratteristiche e requisiti degli apparecchi galleggianti (rigidi) per la nautica da diporto» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 13 dicembre 1997;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre 1999, n. 412, «Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto»;

Visto il decreto dirigenziale 16 luglio 2002, n. 641, recante «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n.219, «Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto»

Decreta:

Art. 1.

Zattere per la navigazione entro 12 miglia

1. Ai sensi dell'art. 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, gli apparecchi galleggianti installati sulle unità da diporto sono sostituiti da zattere di salvataggio aventi le seguenti caratteristiche:

a) conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219, di seguito denominato decreto 219/2002, con le seguenti prescrizioni e deroghe all'allegato «*A*»:

1. paragrafo 1, lettera *i)* - il fondo della zattera isolato contro il freddo non è richiesto;

2. paragrafo 1, lettera *j)* - la tenda di copertura della zattera non è richiesta;

3. paragrafo 5, lettera *b)* - la zattera deve avere almeno due tasche stabilizzatrici, di uguale volume, posizionate simmetricamente, la cui capacità totale non deve essere, comunque, inferiore ad 80 litri;

4. paragrafo 6, lettera *h)* - il materiale retroriflettente da installare per metà sul fondo e per la restante parte sulla mezzeria del tubolare superiore della zattera, deve avere una superficie complessiva minima non inferiore a 1000 cmq;

5. paragrafo 6, lettera *i)* - le luci interne ed esterne non sono richieste;

6. paragrafo 7 - le dotazioni minime di emergenza di cui deve essere dotata la zattera sono le seguenti:

tipo di dotazione	quantità
Soffietto di gonfiamento	1
Coltello, a lama fissa con impugnatura galleggiante (a)	1
Torcia elettrica stagna, dotata di idonee pile elettriche conservate separatamente in una busta stagna	1
Sassola	1
Kit di riparazione (b)	1
Pagaie	2
Spugna	2
Fischietto	1
Contenitore di acqua (per persona)	0.250 litri

(a) deve essere collegato ad una sagola e sistemato in una tasca vicino al punto di attacco della barbetta della zattera.

(b) comprendente almeno una serie di pezze di varia misure e mastice adatti.

b) Almeno il tubolare superiore della zattera deve essere realizzato in un colore altamente visibile, in accordo alla norme internazionali vigenti.

c) Ogni zattera comprensiva delle proprie dotazioni deve essere racchiusa in una sacca, che ne permetta il sottovuoto, a sua volta inserita in un idoneo contenitore.

d) Agli elementi per la marcatura previsti dall'allegato «*E*» al decreto 219/2002, deve essere aggiunta la dicitura «zattere aperte per la navigazione entro dodici miglia dalla costa».

2. La prima revisione delle zattere di cui al presente articolo deve essere effettuata a 36 mesi e le successive ogni 24 mesi.

3. Le zattere di salvataggio, per tutti gli altri aspetti non specificatamente contemplati nel presente decreto, sono sottoposte alla disciplina dettata con il decreto 219/2002 e devono essere approvate in accordo alle procedure di cui all'art. 11 del medesimo decreto.

Art. 2.

Equivalenze

1. Possono essere utilizzate, a bordo delle unità da diporto nazionali, zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, se tali prodotti sono conformi ad una norma o ad una regola tecnica obbligatoria per la fabbricazione e la commercializzazione in tali Stati ed a condizione che tale norma o regola tecnica garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazìone al fine della sicurezza della vita umana in mare.

Roma, 2 marzo 2009

Il comandante generale: POLLASTRINI

09A03953

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Francesca Palombella, di titoli attestanti la formazione professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea prof. ssa Francesca Palombella;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto italiana con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in lingue e letterature straniere (specializzazione lingua inglese) conseguita presso L'Istituto universitario di lingue moderne di Milano il 3 dicembre 1993;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Postgraduate Certificate in Education – Programme in post-compulsory Education and Training» conferito in data 17 luglio 1997 dalla University of Greenwich (Regno Unito), posseduto dalla prof.ssa Francesca Palombella, cittadina italiana nata a Milano il 7 luglio 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Inglese» nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03916

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2009.

Misure in materia di propaganda elettorale - esonero dall'informativa.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che nel mese di giugno 2009 si terrà una tornata di consultazioni elettorali europee, amministrative e referendarie;

Considerato che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali e referendarie;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del codice;

Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del codice);

Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa è resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del codice);

Considerato che il Garante ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lettera *c)* del codice);

Visto il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n.1165613), le cui prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate, con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;

Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali e referendarie;

Considerato che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire previamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del codice);

Considerata la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del codice partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali e referendarie;

Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 30 settembre 2009; ciò con riferimento alle sole ipotesi in cui:

1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

Ritenuto che, decorsa la data del 30 settembre 2009, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e referendaria e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 dicembre 2009, nei modi previsti dall'art. 13 del codice;

Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 31 dicembre 2009 nei modi previsti dall'art. 13 del codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso, il garante:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati di adottare le misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del codice dispone che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, sino al 30 settembre 2009, solo se:

1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure;

2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice.

Roma, 2 aprile 2009

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: PATRONI GRIFFI

09A04240

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2009.

Rettifica dell'atto repertorio n. 240/CSR del 13 novembre 2008 recante: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'Intesa 15 dicembre 2005 (Rep. atti n. 2395) recante «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'Atto di questa Conferenza del 13 novembre 2008, Rep. Atti n. 204/CSR con il quale è stata modificata l'Intesa 15 dicembre 2005 (Rep atti n. 2395) recante «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2008, supplemento ordinario n. 270;

Vista la lettera pervenuta in data 9 marzo 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha chiesto che, al titolo dell'Allegato I al predetto Atto del 13 novembre 2008, le parole «destinati al consumo umano» siano rettificate con le parole «e mangimi»;

Ritenuto necessario procedere alla suddetta rettifica del titolo dell'Allegato 1 al citato Atto di questa Conferenza Rep. n. 204/CSR del 13 novembre 2008, con il presente atto:

Rettifica

nei termini di cui in premessa, l'Atto di questa Conferenza Rep. n. 204/CSR del 13 novembre 2008.

Roma, 24 marzo 2009

Il Presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

09A03946

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA

DECRETO 31 dicembre 2008.

Proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1, per il mancato funzionamento dei servizi della Banca Agricola Popolare di Ragusa.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Premesso che nel giorno 12 dicembre 2008 l'Istituto di Credito di seguito indicato, a causa dello sciopero del personale, non ha potuto assicurare il regolare funzionamento dei servizi:

Banca Agricola Popolare di Ragusa:

Modica Succursale;

Modica Sacro Cuore;

Vista la lettera n. 1346723 del 19 dicembre 2008 con la quale la locale filiale della Banca d'Italia chiede l'emanazione del decreto prefettizio determinante l'eccezionalità dell'evento e la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno suindicato e nei cinque giorni successivi;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

Sono prorogati di giorni quindici, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico, i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 12 dicembre 2008 e nei cinque giorni successivi, a favore del sottoindicato Istituto di Credito ancorché relativi ad atti ed operazioni da compiersi su altre piazze:

Banca Agricola Popolare di Ragusa:

Modica Succursale;

Modica Sacro Cuore.

La Banca d'Italia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e dei connessi adempimenti.

Ragusa, 31 dicembre 2008

Il prefetto: FANARA

09A03942

DECRETO 31 dicembre 2008.

Proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1, per il mancato funzionamento dei servizi della Banca Antonveneta.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Premesso che nel giorno 12 dicembre 2008 l'Istituto di Credito di seguito indicato, a causa dello sciopero del personale, non ha potuto assicurare il regolare funzionamento dei servizi:

Banca Antonveneta:

Vittoria;

Vista la lettera n. 1346743 del 19 dicembre 2008 con la quale la locale filiale della Banca d'Italia chiede l'emanazione del decreto prefettizio determinante l'eccezionalità dell'evento e la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno suindicato e nei cinque giorni successivi;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

Sono prorogati di giorni quindici, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico, i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 12 dicembre 2008 e nei cinque giorni successivi, a favore del sottoindicato Istituto di Credito ancorché relativi ad atti ed operazioni da compiersi su altre piazze:

Banca Antonveneta:

Vittoria.

La Banca d'Italia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e dei connessi adempimenti.

Ragusa, 31 dicembre 2008

Il prefetto: FANARA

09A03943

DECRETO 31 dicembre 2008.

Proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1, per il mancato funzionamento dei servizi del Credito Siciliano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Premesso che nel giorno 12 dicembre 2008 l'Istituto di Credito di seguito indicato, a causa dello sciopero del personale, non ha potuto assicurare il regolare funzionamento dei servizi:

Credito Siciliano:

Ragusa Ag. 2 - via Archimede, 58.

Vista la lettera n. 1345764 del 19 dicembre 2008 con la quale la locale filiale della Banca d'Italia chiede l'emanazione del decreto prefettizio determinante l'eccezionalità dell'evento e la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno suindicato e nei cinque giorni successivi;

Visto l'art. 2 del decreto-legge. 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

Sono prorogati di giorni quindici, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico, i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 12 dicembre 2008 e nei cinque giorni successivi, a favore del sottoindicato Istituto di Credito ancorché relativi ad atti ed operazioni da compiersi su altre piazze:

Credito Siciliano:

Ragusa Ag. 2 - via Archimede, 58.

La Banca d'Italia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e dei connessi adempimenti.

Ragusa, 31 dicembre 2008

Il prefetto: FANARA

09A03944

DECRETO 26 gennaio 2009.

Proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1, per il mancato funzionamento dei servizi del Banco di Sicilia S.p.a.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Premesso che nel giorno 12 dicembre 2008 l'Istituto di Credito di seguito indicato, a causa dello sciopero del personale, non ha potuto assicurare il regolare funzionamento dei servizi:

Banco di Sicilia S.p.a.:

Ragusa - via Archimede, 285/C;

Ragusa - Centro Commerciale «Le Dune»;

Ragusa - via G. Di Vittorio, 63/A;

Ragusa - viale Ten. Lena, 81/83;

Ragusa - piazza Vann'Antò, 22;

Ragusa - via Virgilio, 18;

Scicli - piazza Italia, 28;

Chiaramonte Gulfi - via Umberto I, 45;

Santa Croce Camerina - viale della Repubblica, 8;

Vista la lettera n. 1363687 del 31 dicembre 2008 con la quale la filiale di Catania della Banca d'Italia ha chiesto l'emanazione del decreto prefettizio determinante l'eccezionalità dell'evento e la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno suindicato e nei cinque giorni successivi;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

Sono prorogati di giorni quindici, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico, i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 12 dicembre 2008 e nei cinque giorni successivi, a favore del sottoindicato Istituto di Credito ancorché relativi ad atti ed operazioni da compiersi su altre piazze:

Banco di Sicilia S.p.a.:

Ragusa - via Archimede, 285/C;

Ragusa - Centro Commerciale «Le Dune»;

Ragusa - via G. Di Vittorio, 63/A;

Ragusa - viale Ten. Lena, 81/83;

Ragusa - piazza Vann'Antò, 22;

Ragusa - via Virgilio, 18;

Scicli - piazza Italia, 28;

Chiaramonte Gulfi - via Umberto I, 45;

Santa Croce Camerina - viale della Repubblica, 8.

La Banca d'Italia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e dei connessi adempimenti.

Ragusa, 26 gennaio 2009

Il prefetto: FANARA

09A03945

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 27 marzo 2009, n. **21/2009**.

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

all'Associazione Italiana Editori

All'UNIGEC-CONFAPI

All'Unione Stampa Periodica Italiana

Alla Federazione Italiana Editori Giornali

Alla Federazione Nazionale Stampa Italiana

All'Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata

Al Sindacato Nazionale Scrittori

Al Sindacato Libero Scrittori

e, p.c.

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto dell'on. le Ministro

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero della pubblica istruzione

Al Ministero dell'università e della ricerca

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di euro 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita Commissione di esperti.

A seguito di quanto disposto dalla legge finanziaria 2009 e dal relativo bilancio di previsione dello Stato, sul fondo istituito per la concessione dei predetti contributi per l'esercizio finanziario 2009 sono stati stanziati €. 985.382,00.

A norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2009, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari, gli Istituti culturali e il diritto d'autore - Centro per il libro e la lettura - via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma - entro e non oltre il 30 giugno 2009.

La domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente (da spedirsi separatamente), e corredata dalla documentazione di cui all'all. B.

Si ribadisce la necessità dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. Ai sensi degli articoli 1 e 27 della Deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. - Registro degli Operatori di Comunicazione - che dal 29 agosto 2001 ha sostituito il Registro Nazionale della Stampa costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della Deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.

Le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001 n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.

Il pagamento del contributo assegnato, potrà essere liquidato mediante accreditamento in c/c bancario o postale del quale occorre trasmettere le coordinate IBAN riferite al proprio Istituto di credito.

I dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art.18 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Si comunica che, in base alla legge n. 241/1990 e variazioni successive, le pubblicazioni riconosciute di elevato valore culturale saranno pubblicate sul Sito internet di questa direzione generale.

Si invitano le Associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale per i beni librari gli istituti culturali e il diritto d'autore
FALLACE

ALLEGATO *A*

QUESTIONARIO per l'annata 2 0 0 8

TESTATA DELLA RIVISTA...
....
PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TESTATA (Precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza) ....
....
Indirizzo * , tel., e-mail...
CODICE FISCALE ....
REDAZIONE - indirizzo e tel...
....
DIRETTORE (se diverso dal responsabile)...
DIRETTORE RESPONSABILE e indirizzo ....
....
IMPRESA EDITORIALE...
....
Indirizzo * , tel., e-mail ....
CODICE FISCALE...
STAMPATORE...
PERIODICITA'..
TIRATURA MEDIA PER NUMERO DI USCITA..
IMPORTO ABBONAMENTO ANNUO...
ANNO DI FONDAZIONE DELLA RIVISTA...
FASCICOLI EFFETTIVAMENTE PUBBLICATI NELL'ANNATA 2008..
DATA DI STAMPA DELL'ULTIMO FASCICOLO DELL'ANNATA 2008...
INDICARE LA CONTINUITA' E LA REGOLARITA' DELLA PUBBLICAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI ....
....
DATA E NUMERO DI POSIZIONE PRESSO IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (R.O.C.)
....
DATA E NUMERO DI REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI ....

....
MODALITA' DI PAGAMENTO (coordinate IBAN per accreditamento su c/c bancario o postale, intestato al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata)
....
....
....

ALTRE NOTIZIE EVENTUALI...
....

IL PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PERIODICO O
DELL'IMPRESA EDITORIALE CHE SIA PROPRIETARIA DELLA TESTATA

DATA...............

Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, IN ORIGINALE .

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 L. 67/87;

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione;

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, D.P.R. 2.5.1983, n. 254);

d) Autocertificazione di iscrizione presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.), ai sensi degli artt. 18 e 19 L.416/81, secondo lo schema allegato.

e) Dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, del certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 L. 416/81, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto.

f) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese – in validità e con l'indicazione della vigenza, secondo lo schema allegato;

g) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 20.12.2000 n. 445, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore
Centro per il libro e la lettura
Via dell'Umiltà n. 33
00187 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) ai fini dell'ammissione al contributo di cui all' art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I sottoscritt in qualità di
della impresa editoriale
con sede a
codice fiscale
in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nel 2008

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.)

presso l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero

di posizione in data quale editore de periodic appresso indicat :

1) -" " registrato al Tribunale di n. - inizio pubblicazioni il periodicità

Proprietario: ……………... . . . .
Sede/residenza:. . . . .
Rappresentato legalmente da: . . . .
Nato a . . . . il . . . . .residente a . . . .
Editore: . . . .
Sede/residenza:. . . . .
Rappresentato legalmente da: . . . .

./.

Direttore responsabile: . . . .
Residente a . . . .

2) -“ “ registrato al Tribunale di n. - inizio pubblicazioni il periodicità

Proprietario: ……………….. . . . .
Sede/residenza:. . . . .
Rappresentato legalmente da: . . . .
Nato a . . . . il . . . . .residente a . . . .
Editore: . . . .
Sede/residenza:. . . . .
Rappresentato legalmente da: . . . .

Direttore responsabile: . . . .
Residente a . . . .

Ecc.

I sottoscritt dichiara inoltre che alla data attuale risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa legge 416/81, relativamente all’aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositate presso il suddetto Ufficio.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data Firma

Ai sensi dell'art. 38, del D.P.R. 20.12.2000 n. 445, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore
Centro per il libro e la lettura
Via dell'Umiltà n. 33
00187 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Il sottoscritto nato a il
residente in via
quale titolare/legale rappresentante dell'impresa
ragione sociale codice fiscale
partita IVA

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, che l'impresa svolge regolarmente la propria attività presso la sede di via

ed è iscritta al Registro delle imprese di al n. in data
oggetto sociale:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data Firma

09A03926

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, firmato a Quito l'8 febbraio 1999.

Il giorno 15 giugno 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, firmato a Quito l'8 febbraio 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 dicembre 2003, n. 362, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2004.

In conformità dell'art. 17, l'Accordo è entrato vigore il giorno 15 giugno 2004.

09A03949

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Bissau (Guinea Bissau)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Graziano Biazzi, Console onorario a Bissau (Guinea Bissau), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Dakar);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Bissau;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Bissau;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Bissau, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente, e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2009

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A03951

Istituzione dell'Agenzia Consolare onoraria nell'isola di Sal e modifica della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Praia (Capo Verde).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Art. 1.

È istituita nell'Isola di Sal (Capo Verde) un'Agenzia Consolare onoraria, posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Dakar (Senegal), con la seguente circoscrizione territoriale: l'Isola di Sal.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Praia posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Dakar (Senegal), è così modificata: la Repubblica di Capo Verde ad esclusione dell'Isola di Sal.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2009

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A03952

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita di S. Antonio in San Maurizio, in Frattaminore

Con decreto del Ministero dell'interno in data 27 febbraio 2009, viene estinta la Confraternita di S. Antonio in San Maurizio, con sede in Frattaminore (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Aversa, con sede in Aversa (Napoli).

09A03927

Estinzione della confraternita del Purgatorio in San Simeone, in Frattaminore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 febbraio 2009, viene estinta la confraternita del Purgatorio in San Simeone, con sede in Frattaminore (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Aversa, con sede in Aversa (Napoli).

09A03970

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aivlosin»

Provvedimento n. 3 del 14 gennaio 2009

Specialità medicinale AIVLOSIN.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero di registrazione nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd - Regno Unito.

Rappresentante in Italia: Esteve S.p.A.

Confezioni autorizzate:

EU/2/04/044/007 - 625 MG/G granulato per acqua da bere bustina 40g - N.I.N 103150076.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 4 giugno 2008 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A04217

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Easotic».

Provvedimento n. 13 del 20 gennaio 2009

Specialità medicinale: EASOTIC.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. – Francia.

Confezione autorizzata: EU/2/2008/085/001 - bottiglia 10 ml uso otologico per cani - NIN 104055013.

Regime di dispensazione: «Da fornire solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile».

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea del 24 novembre 2008 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A04219

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Con decreto n. 26 del 6 marzo 2009 è revocata, su rinuncia della ditta BAYER S.p.A., viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

Rintal sospensione 10%	flacone 250 ml	AIC 100389042
VetScopolamina soluzione inettabile	flacone 20 ml	AIC 102451010
VetPramide soluzione iniettabile	flacone 20 ml	AIC 102871011

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04222

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Con decreto n. 27 del 6 marzo 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Ceva Vetem S.p.A., via Colleoni n. 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Tiljet 20	Flacone 50 ml	AIC 101566026
Amminosidina	250 liquido Ceva Vetem flacone 1 lt	AIC 101133015
Vetrimoxin scatola	scatola 10 compresse in blister	AIC 102217015
Spiramicina 20%	sacchetto 250 g	AIC 103394019
Kilan CG compresse	1 blister 10 compresse	AIC 101553030
Kilan CG compresse	2 blister 10 compresse	AIC 101553079
Neo Enterofarma	busta singola 15 g	AIC 102256017
Doxiciclina 20% Ceva Vetem	polvere solubile uso orale 500 g	AIC 103590028
Spectam soluzione iniettabile	flacone 50 ml	AIC 102111022
Spectam soluzione iniettabile	flacone 500 ml	AIC 102111010
Findol 1% soluzione iniettabile	flacone 20 ml	AIC 102894019
Ossitetraciclina 20% Ceva Vetem	barattolo 1 kg	AIC 102702014
Ossitetraciclina 20% Ceva Vetem	sacco 1 kg	AIC 102702038
SM-SPIR 280 sospensione iniettabile	flacone 80 ml	AIC 100005014

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04221

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Con decreto n. 28 del 6 marzo 2009 è revocata, su rinuncia della ditta TEKNOFARMA S.p.A. Str. Com. da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14 - 10156 Torino, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

Nadixen 160 compresse	flacone da 25 compresse	AIC 100058015
Nadixen 40 mini compresse	flacone da 25 compresse	AIC 100058027
Cortico CE soluzione iniettabile	2 flaconcini 10 ml	AIC 102175015
Cortico CE soluzione iniettabile	5 flaconcini 10 ml	AIC 102175027

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04220

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari, dei componenti del comitato di sorveglianza e del Presidente del suddetto comitato, della Banca di Bientina - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in Bientina.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 20 marzo 2009, ha nominato i sigg. rag. Antonio Potito De Magistris e dott. Bruno Morelli Commissari straordinari e i sigg. dott. Gian Pietro Castaldi, avv. Alessandro Portolano e prof. avv. Umberto Tombari componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Bientina - Credito Cooperativo - Società cooperativa», con sede a Bientina (PI), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2009.

Si comunica altresì che nella riunione del 23 marzo 2009, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Gian Pietro Castaldi è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

09A04241

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «C.S.R. Cooperativa servizi generali - società cooperativa sociale Onlus», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 605 dd. 18 marzo 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «C.S.R. cooperativa servizi generali società cooperativa sociale onlus», con sede in Udine, costituita addì 19 gennaio 2006, per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A03968

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Gemini società cooperativa» in liquidazione, in Aquileia, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 606 dd. 18 marzo 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Gemini società cooperativa» in liquidazione, con sede in Aquileia, costituita addì 3 dicembre 1998, per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Palmanova ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge

09A03969

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-085) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.